

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1313-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE D'AMICO)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei
deputati nella seduta del 4 febbraio 1981 (V. Stampato n. 2199)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1313 recante « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali » giunge all'esame dell'Assemblea dopo che la 7^a Commissione ha espresso su di esso alla unanimità il proprio parere favorevole alla approvazione incaricandomi di riferire formulandone espressa proposta.

Il testo esaminato dalla Commissione ed ora sottoposto alla considerazione dell'Assemblea è quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento dopo avere opportunamente modificato ed integrato il disegno di legge n. 2199 presentato il 13 dicembre 1980 alla Camera dei deputati a nome del Governo dal ministro Signorello.

Si tratta, come è già noto, di un provvedimento sostanzialmente analogo a quelli con lo stesso oggetto che lo hanno preceduto a cadenza pressochè annuale, essendosi resi necessari per assicurare ad ogni esercizio le disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività musicali nel nostro Paese.

Si rifà, come gli altri cui si è accennato alla legge 800 del 14 agosto 1967 dal titolo « Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » con la quale lo Stato ha inteso di disciplinare organicamente la materia.

Diventerà, dopo l'approvazione di questo ramo del Parlamento la decima legge intervenuta per completare ed integrare quella di riferimento, sia per quanto attiene alla misura degli stanziamenti dei quali nel tempo si è imposto l'adeguamento per far fronte alla dilatazione della spesa ed al moltiplicarsi delle attività diverse da quella propria degli Enti lirici, sia per quanto attiene a parti della vasta normativa di cui sono apparse opportune le modifiche.

Per completezza va detto che le leggi ora ricordate son le seguenti: la 10 maggio 1970, n. 291; la 9 giugno 1973, n. 308; la 811 del 27 novembre 1973, la 20 ottobre 1975, n. 529; la 8 aprile 1976, n. 115; la 22 luglio

1977, n. 426, la 8 gennaio 1979, n. 8; la 14 novembre 1979, n. 589; la 6 marzo 1980, n. 54.

Nelle ultime sette sopra elencate è costante il richiamo ad una nuova legge che dal 1973 è stata intravvista come necessaria e preannunciata per il riordinamento di tutta la materia, in « attesa » della quale, con ciascuno dei provvedimenti definiti straordinari, si è provveduto a far fronte alle occorrenze annuali.

Gli è che veramente, a parte le dotazioni finanziarie di per sè da assoggettare a revisione perchè, determinandosene la misura per il momento della approvazione della legge, ne è stata fatta espressa indicazione con il rinvio a successivi provvedimenti, non ritenendosi adeguabili attraverso meccanismi che fossero stati ipotizzati e codificati nella stessa legge 800;

a parte, anche, talune norme in essa fissate per la gestione della spesa (modi e misure di riparto e di erogazione delle sovvenzioni eccetera) la verifica della cui rispondenza alle finalità perseguite da farsi in sede applicativa, non poteva non essere nel tempo motivo per derivarne materia di nuovi atti legislativi;

a parte altresì — e ciò è da considerare fondamentale — la realtà istituzionale nuova presente ed operante nel Paese attraverso le Regioni e l'attuazione sempre più concreta dei principi delle autonomie, che di per sè poneva ed è andata sempre più ponendo il problema di una riforma del settore;

c'è a mio giudizio la impostazione di fondo della ricordata legge 800 — la cui utilità e le cui benemerienze generali non vanno sottaciute — che deve essere rivista e corretta per riparare definitivamente o eliminare, ricercandone con il necessario rigore le cause, gli effetti risultati non positivi, taluni dei quali nefasti, che essa ha prodotti.

E se il relatore ne parla lo fa non solo perchè ha il dovere di farsi carico della problematica dalla quale scaturisce il provvedimento legislativo in esame, malgrado sia de-

stinato a produrre effetti per gran parte limitati ad un esercizio finanziario (perchè si ricorderà che il disegno di legge di cui ci si occupa, è espressamente e semplicemente volto a dare la possibilità di utilizzare un certo numero di miliardi nell'anno già iniziato), ma anche perchè, nel caso, si sa che il discorso di fondo è ineludibile, e necessariamente in sede di discussione si tornerà a parlare di provvedimento tampone, di provvedimento ponte, e di inadempienze, di ritardi, di mancanze di volontà, di incapacità e via discorrendo.

Chiariti perciò innanzitutto la natura del provvedimento, le circostanze nelle quali esso viene proposto ed i fini limitati quanto essenziali che persegue, a sua illustrazione va detto che, riadeguando per l'anno 1981 il fondo di 12 miliardi previsto dall'articolo 2 lettera a) della legge n. 800, lo fissa in 146 miliardi essendosi ottenuto, occorre rilevare, per la appassionata e motivata richiesta fattane dalla 2ª Commissione della Camera, per le pressioni autorevolmente esercitate dal Ministro, per la comprensione dimostrata dal Governo, che venisse aumentata di 30 miliardi la previsione contenuta nel già citato disegno di legge n. 2199 che — formulato nel grigiore di un momento tragico della vita del Paese, quello della immane catastrofe che ha colpito il Mezzogiorno d'Italia, quando appariva perentoria l'esigenza del contenimento della spesa pubblica — si limitava a confermare per la musica lo stanziamento dei 116 miliardi del 1980.

Per memoria si rileverà di passaggio che nell'arco di tempo che va dal 1967 all'anno in corso si è giunti ad impegnare per quanto al ricordato articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, la certamente non indifferente somma di lire 146 miliardi passando dai 12 iniziali, a 16 a 30 a 60 a 78 a 116.

Per compiutezza di informazione e di richiamo deve aggiungersi che il fondo così sviluppatosi nelle dimensioni è quello che la più volte citata legge n. 800 stabilisce di erogare in sovvenzioni e contributi agli Enti lirici ed alle Istituzioni concertistiche indicati nell'articolo 6 della stessa legge e precisamente, come si sa, ad undici Enti lirici e a due Istituzioni concertistiche.

Il disegno di legge all'esame del Senato per lo stesso esercizio 1981 riadegua altresì fino a 26 miliardi 500 milioni il fondo costituito da percentuali di aliquote di canoni, di proventi, di diritti erariali indicati dall'articolo 2, lettera b), della stessa legge n. 800 e determinati per l'esercizio precedente in 18.500 milioni, per cui nel complesso risulta aumentato di 9 miliardi.

Anche per tale fondo va sottolineato il concorde impegno della II Commissione della Camera e del Ministro e lo sforzo del Governo per confermare possibilità di vita all'infinita serie di attività musicali cui lo specifico stanziamento è riservato e che, pur con gli squilibri già altra volta rilevati e denunciati, copre l'intero territorio nazionale assicurando anche una qualificata presenza artistica italiana all'estero. Complesso ingente di manifestazioni che usualmente quanto impropriamente o riduttivamente vengono indicate come musica minore, la « cosiddetta musica minore ». Definizione questa contro la quale non ci si può esimere dal formulare riserve al limite della protesta, auspicando che una buona volta si riesca a far conoscere nelle sue reali dimensioni l'enorme patrimonio culturale costituito dalle manifestazioni ricomprese nel titolo III della legge n. 800 per riconoscerne ed apprezzarne il valore.

Si tratta infatti di una montagna variegata di attività di produzione e di promozione musicale comprendendo le manifestazioni liriche, concertistiche, corali, di balletto anche all'estero, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistiche-orchestrali, i *festivals* lirici, concertistici, corali, di balletto nazionali ed internazionali, i concorsi di composizione ed esecuzione musicali, i corsi di avviamento e perfezionamento professionale, le stagioni liriche sperimentali, le rassegne musicali, le iniziative comunque dirette alla diffusione della musica, i complessi bandistici.

Ai 9 miliardi e 500 milioni di aumento della precedente dotazione si giunge in virtù di quanto all'articolo 3 del disegno di legge n. 1313, che ripete uno stanziamento di 3 miliardi previsti nel disegno di legge governativo per far fronte a sovvenzioni necessarie

per attività musicali programmate da svolgersi entro il 31 dicembre 1980, ma risultate prive di assegnazione di contributi per insufficienza di fondi.

Atteso che è stato possibile accertare che non tutte le iniziative da sovvenzionare erano state realizzate nel termine di tempo previsto, il fondo di 3 miliardi è stato, per 1 miliardo destinato alle attività veramente svolte nel 1980 e per 2 miliardi destinati ad aumentare lo stanziamento per lo svolgimento delle stesse attività nel corso del 1981.

Per ciò che attiene agli impegni finanziari derivanti dal provvedimento in esame, c'è da aggiungere che in presenza del formarsi negli anni 1976-77-78-79 di un nuovo monte di disavanzi di esercizio, a carico dei bilanci degli Enti autonomi lirici e sinfonici, l'articolo 4 di esso provvedimento prevede un ulteriore intervento ripianatore dello Stato dopo il loro accertamento in sede amministrativa da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro.

Per lo stesso citato articolo 4 la copertura di tali disavanzi sarà indicata nell'ambito della legge generale di riforma richiamata all'articolo 1 (il relativo disegno di legge, dal Governo già presentato a questo ramo del Parlamento ed assegnato alla 7^a Commissione reca il n. 1109).

Per quanto agli aspetti normativi si rileva che, mentre il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge conferma la validità di tutte le disposizioni dettate dalla legge 6 settembre 1980, n. 54 — l'ultima delle leggi in precedenza elencate — l'articolo 2 innova i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti a favore degli Enti lirici e sinfonici autonomi.

Precisato che nel proposito di ricercare i modi più congrui per rendere produttiva la spesa per le attività musicali con specifico riferimento a quelle degli Enti dianzi citati e controllarne l'uso, nelle leggi che si sono susseguite dal 1967 sono stati modificati criteri di riparto e modalità e misure di erogazione delle sovvenzioni, con ciò dimostrando la preoccupazione del legislatore di fornire gli strumenti operativi volta a volta ritenuti più idonei, è d'uopo notare che il disegno

di legge in approvazione prevede di assegnare una quota di lire 90 miliardi sulla base delle vecchie percentuali di riparto e l'immediata messa a disposizione dell'intera somma, e la parte residua, pari a lire 56 miliardi, con decreto del Ministro dello Spettacolo sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge n. 800.

In sostanza con una gestione diversificata della quota di lire 56 miliardi ci si ripromette di attuare il processo di perequazione tra i vari Enti beneficiari precluso dal vecchio sistema e parzialmente attuato nel 1980 con la legge n. 54, la quale ha destinato una quota di 6 miliardi sui 116 disponibili come massa di manovra riservata al Ministro e da utilizzare ripartendola in base alla quantità e qualità della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale impegnato nel corso delle stagioni considerate.

Non può non farsi rilevare altresì che per la prima volta nella storia della legislazione esistente in materia, la gestione di un fondo certamente cospicuo (si tratta di 56 miliardi) non è attribuita, nè alla sola competenza del Ministro, come stabiliva la legge n. 54 del 1980, nè alla responsabilità congiunta dello stesso Ministro e della Commissione per la musica, ma a quella del Ministro che per l'occorrenza è tenuto a sentire il Comitato di coordinamento (per la prima volta chiamato in causa per incombenze del genere); Comitato previsto dall'articolo 20 della legge n. 800 « per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate ».

C'è da formulare l'augurio che tale novità, per la funzione che il Comitato è chiamato a svolgere, quella cioè di concorrere a determinare l'utilizzo coerentemente agli obiettivi di fondo perseguiti dalla legge di uno stanziamento assolutamente ragguardevole, produca gli effetti sperati, in un mondo, quello gestionale degli Enti lirici che, accanto alle proprie intrinseche, indiscusse benemerenze per il ruolo svolto nel campo della cultura musicale e per l'impegno posto per mantenere alto il prestigio di una tradizione nazionale di assoluto rilievo, vede il

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

continuo riproporsi di problemi mai definitivamente risolti.

Ci si riferisce alle dimensioni paurosamente dilatate del costo per lo Stato delle attività degli Enti lirici e sinfonici; ci si deve riferire all'indebitamento cui periodicamente hanno costretto lo Stato il quale, occorre rilevarlo oggettivamente, senza ombre di atteggiamenti censori che sarebbero assolutamente fuori di luogo, si è trovato di fronte ad obblighi e norme di legge disattesi, visto che, malgrado le ripetute prescrizioni di bilanci da presentare a pareggio, i disavanzi di esercizio (certo, sempre o prevalentemente determinati dai costi crescenti delle prestazioni delle masse occupate) si sono ripetuti ed accumulandosi hanno imposto gli interventi riparatori dello Stato, così nel 1970, nel 1973, nel 1976, e nel 1981 come previsto

nell'articolo 4 del disegno di legge in approvazione.

Allo stato delle cose, anche perchè di fronte a problemi della specie or ora rilevati, che a lungo andare sono destinati ad aggravarsi ulteriormente, si pone come ineludibile l'esigenza della sollecita definizione della legge di riordinamento generale della materia.

La 7^a Commissione è stata su ciò pienamente concorde e si riserva, o si dispone a fare convintamente la sua parte di dovere.

Per intanto, rinunciando alla formulazione di emendamenti pur ritenuti necessari per l'ulteriore miglioramento del disegno di legge, ne propone alla unanimità la urgente approvazione.

D'AMICO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

11 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

10 marzo 1981

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita la data « 31 dicembre 1980 » alla data « 31 dicembre 1979 » indicata nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.

Art. 2.

La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle *tournées* all'estero;

quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui al-

l'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.

Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate, quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

Art. 4.

All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si procederà in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

Le modalità ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.